

Legge regionale 19 giugno 1985 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

Art. 19

Modificazioni delle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, e 2 agosto 1982, n. 49

Sono abrogati gli articoli 2 e 2 bis della legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, modificata con l' articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1984, n. 29.

(1)

Le disposizioni abrogate in forza del precedente comma continuano a trovare applicazione nei confronti degli impegni già assunti e di quelli da assumere a fronte di ripartizioni di fondi già approvate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Primo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente comma continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.